

REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SERVIZIO COMMERCIO

Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui alla Deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 100 “Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all’art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266”. (Determinazione dirigenziale 28 febbraio 2008, n. 1433)

LA REGIONE UMBRIA

al fine di utilizzare i finanziamenti resi disponibili per il sostegno di progetti che hanno ad oggetto la riqualificazione delle attività commerciali nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane, di cui all’art.16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, pubblica il seguente

B A N D O

Art. 1

Finalità

Riqualificazione delle attività commerciali, sia di area privata che di area pubblica, operanti nel territorio regionale.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono rivolgere istanza di contributo le piccole e medie imprese operanti nel settore della distribuzione, singole o costituite in forma associata, per la realizzazione degli interventi di cui al successivo punto **4**, distinte in:

- imprese che esercitano attività commerciale ai sensi della legge regionale 3 agosto 1999, n.24 (commercio in sede fissa);
- imprese che esercitano attività commerciale ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2000, n.6 (commercio in forma itinerante);
- imprese che esercitano attività commerciale ai sensi della legge 25 agosto 1991, n.287, art.5, comma 1, lett. a), b) e d), con esclusione dell’attività di cui al comma 4 dello stesso articolo;
- imprese che esercitano attività commerciale ai sensi della legge 5 marzo 2001, n.57, art.19, limitatamente all’attività “non oil”;
- imprese che esercitano attività commerciale ai sensi del D.lgs. 24 aprile 2001, n.170;

2. Le imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti correlati ai parametri dimensionali di cui al D.M. 6 dicembre 2005 “Modifica al *D.M. 8 agosto 2000*. Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa.” (Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2007).

3. L’unità locale, cui è riferito il progetto relativamente al quale viene rivolta istanza di contributo, alla data di emanazione del bando deve risultare in esercizio. L’unità locale, che ha sospeso l’attività per esigenze di ristrutturazione ovvero di trasferimento di sede è considerata in esercizio.

Art. 3

Localizzazione e forma dell'intervento

1. L'intervento riguarda tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, localizzati, in termini di sede legale e operativa nel territorio regionale dell'Umbria, alla data di pubblicazione del bando. Per la localizzazione dei soggetti di cui alla L.R. 20 gennaio 2000, n.6 è tenuta in considerazione unicamente la sede legale.

2. La forma dell'intervento si attua mediante cofinanziamento dei progetti ammessi fino alla percentuale e nei limiti di cui al successivo art. 4.

2 bis. Le agevolazioni in tema sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis", pubblicato nella G.U.C.E. serie L 379 del 28/12/2006). Il regime di aiuti de minimis consente alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori a 200.000 EURO, nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis. Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione dei presenti contributi, aiuti riconducibili alla categoria de minimis d'importo complessivamente inferiore a 200.000,00 EURO, tale limite non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza la Regione Umbria deve conoscere l'importo di tutti gli aiuti de minimis concessi all'impresa richiedente nel predetto periodo. A tal fine l'impresa richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda (scheda D.1 dell'allegato "C") i dati richiesti.

Art. 4

Tipologie di azione, spese ammissibili e limiti di contribuzione.

1. Le azioni previste per la realizzazione dell'intervento consistono in:

- a) ampliamento, ristrutturazione, trasformazione di immobili da destinarsi ad attività commerciali (sono ammissibili le opere attinenti esclusivamente i locali destinati allo svolgimento dell'attività di vendita; tra le stesse sono da ricomprendersi anche quelle di cui ai correlati impianti elettrici e tecnologici);
- b) Installazione, potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- c) acquisti di beni mobili strumentali all'attività (impianti e macchinari; attrezzature e macchine d'ufficio; arredamento).
- d) Realizzazione di marchi di qualità;
- e) Predisposizione di servizi comuni alla clientela;
- f) informatizzazione ed acquisizione di altre innovazioni tecnologiche (software e hardware);
- g) altre iniziative innovative di riconversione aziendale o gestionale.

2. Il contributo concedibile è stabilito nella misura massima del 30% della spesa ammessa, con le seguenti limitazioni della spesa stessa:

- a) Euro 50.000,00 per le spese di cui all'azione a);
- b) Euro 60.000,00 per le spese di cui alle azioni b), c) ed f) complessivamente;
- c) Euro 40.000,00 per le spese di cui alle azioni d), e) e g) complessivamente;
- d) Euro 200.000,00 quale importo massimo delle agevolazioni spettanti.

3. Sono ammesse a finanziamento le spese relative ai progetti di fattibilità nei limiti del 6% del costo riferito alla spesa ammessa, rapportata in ogni caso ad una misura non superiore a quella del contributo massimo concedibile.

4. Delle azioni di intervento d), e), g), sono finanziabili, nel limite massimo del 30% dell'importo ammesso, soltanto le spese relative ai progetti di fattibilità.

Art. 5

Risorse disponibili.

1. Le risorse finanziarie previste per il finanziamento dell'intervento ammontano a complessivi Euro 1.477.000,00 circa

Art. 6

Decorrenza.

1. Con riferimento al precedente punto 4), i progetti aventi ad oggetto l'azione b), compresa la relativa messa in opera, sono esaminati con decorrenza I° gennaio 2004, mentre altri progetti relativi alle restanti azioni sono esaminati con decorrenza I° gennaio 2006.

2. La decorrenza sarà rappresentata dalla data di emissione della fattura del fornitore, combinata con quella della relativa estinzione, nel senso che la data di emissione della fattura non dovrà essere anteriore al I° gennaio 2004 o al I° gennaio 2006, a seconda dell'uno o dell'altro dei casi ricorrenti, e la data di estinzione non dovrà essere successiva al 31 dicembre 2008, fatto salvo, limitatamente alla data di estinzione, il caso di beni acquistati con locazione finanziaria, in ordine ai quali saranno tenuti presenti i termini temporali del contratto di leasing oltre alla documentazione relativa alle rate estinte.

Art. 7

Tempi di realizzazione del progetto

1. I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2008. La data dell'approvazione sarà quella stessa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili. In caso di mancata esecuzione, il contributo sarà soggetto a revoca e le somme eventualmente già erogate dovranno essere restituite con le modalità di cui all'art.13 del presente bando.

2. Sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute al di fuori delle decorrenze temporali come fissate. Gli investimenti si intendono compiuti, secondo quanto previsto dal presente bando, ove risulti che le correlate opere sono state realizzate e l'impresa ne ha sostenuto interamente le spese ammesse.

Art. 8

Disposizioni particolari.

1. Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

2. I pagamenti dei titoli di spesa relativi alle componenti investimenti possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento di pagamento di cui sia documentabile il sottostante movimento finanziario, pena l'esclusione dalle agevolazioni degli importi che risultino regolati attraverso cessione di beni usati o compensazione di qualsiasi genere tra il fornitore e l'impresa acquirente.

3. Per tutti gli interventi la contribuzione non è cumulabile con qualsivoglia altro tipo di finanziamento o agevolazione pubblica, eccezion fatta per le eventuali agevolazioni per le quali la cumulabilità è prevista di norma. E' in ogni caso consentita la presentazione di domande riguardanti programmi o singoli beni oggetto di altri aiuti pubblici, purché l'impresa si impegni formalmente a rinunciare qualora per gli stessi programmi o beni sia ammessa alle agevolazioni la domanda di cui al presente bando.

Art. 9

Formalizzazione delle domande.

- 1.** Le domande di contributo, pena l'esclusione, devono essere formalizzate utilizzando lo schema di domanda, anche in fotocopia, o estratto dal sito www.regione.umbria.it, di cui all'allegato "C" del presente bando, corredate dalla seguente documentazione:
 - a) visure camerali, anche in copia, ma in ogni caso in data non anteriore alla data di pubblicazione del presente bando nel BURU;
 - b) Nell'ipotesi di unità locali che, al momento della pubblicazione del presente bando risultano con attività sospesa per esigenze di ristrutturazione ovvero di trasferimento di sede: rispettivamente copia della DIA correlata ai lavori di ristrutturazione o licenza edilizia e copia del documento autorizzatorio al trasferimento di sede dell'unità locale;
 - c) Nell'ipotesi di interventi edilizi (esclusi quelli di ordinaria manutenzione): relazione sottoscritta dal tecnico competente iscritto all'Albo professionale.
- 2.** Nel caso risultino insufficienti gli spazi di cui alle schede B e C dell'allegato "C", gli stessi possono essere duplicati in via fotostatica con opportuna esplicitazione in nota.
- 3.** Nel caso di progetti ultimati ai sensi dell'art.7 già alla data di pubblicazione del presente bando, l'istanza, come già ammessa in graduatoria, funge anche da istanza di liquidazione delle agevolazioni ritenute spettanti e finanziabili, purché debitamente corredata della documentazione come prevista al successivo art.12.4. (In tal caso dovrà essere annullata la scheda C dell'allegato "C").
- 4.** Nel caso di progetti ammessi in graduatoria, ma ancora da avviare o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del presente bando, una volta compiuti ai sensi del precedente art.7, l'istanza di liquidazione del relativo contributo, in carta semplice e sottoscritta ai sensi dell'art. 21, I° comma del DPR 445/2000, dovrà essere formalizzata nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art.12.4.
- 5.** L'istanza di liquidazione dovrà risultare inoltrata alla Regione Umbria, Servizio Commercio, Via Mario Angeloni, 63 – Perugia, entro il 31 gennaio 2009.

Art. 10

Modalità di presentazione delle domande.

- 1.** Le domande, sulla cui busta deve essere contenuta l'indicazione: "Bando legge 266", devono essere indirizzate al Centro di Assistenza Tecnica prescelto tra quelli di seguito indicati, riconosciuti dalla Regione Umbria ai sensi della Legge regionale n.24/1999:
 - C.A.T. Confesercenti Umbria, Soc Coop. A r.l. – Via Settevalli, 393, Perugia, Cap. 06129
 - C.A.T. SEAC S.r.l., presso Confcommercio – Via Settevalli, 320, Perugia, Cap 06129
 - C.A.T. Unione Servizi S.r.l., presso Confcommercio – Via Mentana, n.50, Terni, Cap 05100
- 2.** Le domande devono essere spedite, pena la irricevibilità delle stesse, al Centro di Assistenza Tecnica, che sarà prescelto, entro 60 giorni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, intendendosi utilmente prodotte le domande spedite entro il termine di tempo sopra stabilito, termine riscontrabile dalla data del timbro dell'Ufficio postale accettante. Ai fini del calcolo del periodo di presentazione delle domande, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando è considerato utile.

Art. 11

Criteria di valutazione dei progetti

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai fini dell'esame istruttorio vengono verificati la sussistenza dei requisiti di legge stabiliti per i soggetti beneficiari e la completezza della documentazione prodotta.
2. Per le domande recanti la medesima data di presentazione, si individuano priorità espresse secondo il seguente ordine decrescente delle tipologie d'intervento, tenendo conto della somma dei valori attribuiti alle tipologie medesime componenti il progetto e valutabili tenendo conto di quanto disposto al successivo punto 5.:
 1. Impianti di sicurezza (anti-intrusione: allarme, vetri antisfondamento, sorveglianza interna ed esterna: tecnologia e messa in opera).....punti **10**;
 2. Rifacimento vetrine con affaccio esterno (layout vetrine: manichini, quinta, illuminazione: tecnologia e messa in opera)punti **5**;
 3. Informatica, arredi e attrezzature (hardware, software, progettazione, messa in opera, complessivamente nei limiti di spesa ammissibile pari ad Euro 45.000,00)..... punti **3**;
 4. Altri interventi di cui alle lett. a), d), e), g) del precedente art.4)..... punti **1**;
3. Ulteriore priorità per le istanze che dovessero risultare a pari merito a seguito dell'applicazione del criterio di valutazione di cui al precedente punto 2. sarà costituita dall'allocazione territoriale dell'esercizio commerciale di riferimento, con preferenza per l'ordine che segue:
 1. zona "A" di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444.
 2. territorio non ricompreso nelle aree di "agevolazioni Docup e Phasing out – settennio 2000 - 2006" ;
 3. territorio restante.
4. La localizzazione dell'unità operativa è dichiarata dall'interessato all'atto della presentazione della domanda ed è successivamente attestata dal Comune su richiesta formalizzata dall'interessato utilmente collocato in graduatoria o da soggetti da esso delegati, ed è propedeutica alla liquidazione del contributo.
5. Non concorrono ai fini della formazione della graduatoria le tipologie di intervento di cui al punto 2., ove il relativo costo risulti inferiore al 18% del progetto ammesso.
6. In caso di trasferimento di unità locale, ai fini di cui all'art.11.3 è considerata la sede di destinazione.

Art. 12

Graduatoria delle istanze e liquidazione delle agevolazioni spettanti.

1. La Regione provvede, entro 60 giorni successivi alla data stabilita per la presentazione delle domande ad elaborare la graduatoria degli aventi diritto all'ammissibilità alla stessa ed alla formulazione dell'elenco delle istanze ritenute non ammissibili.
2. Sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art.11 saranno operate graduatorie giornaliere, definite, in caso di parità di valutazione, attraverso la procedura di estrazione casuale.
3. La graduatoria generale definitiva delle istanze sarà stabilita sulla base della successione delle graduatorie giornaliere con determinazione del dirigente del servizio Commercio della Giunta regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Fatto salvo quanto disposto all'art.9 punti 3, 4 e 5, la procedura di liquidazione delle agevolazioni ritenute spettanti e finanziabili sarà avviata, dietro specifica richiesta in carta semplice, da presentare da parte dell'interessato entro e non oltre il 31.01.2009, corredata della documentazione in originale, richiamata in apposita distinta, come da scheda B dell'allegato "C", attestante il pagamento effettuato a fronte degli interventi ammessi a beneficio (fatture quietanzate corredate almeno di apposita correlata liberatoria da parte dell'emittente), come anche dell'attestazione comunale relativa all'allocazione dell'unità locale oggetto di intervento ai sensi del

DM. 1444/1968, nonché del DURC in data non antecedente 15 giorni da quella della stessa presentazione.

5. Al fine di consentire l'utilizzo di tutte le risorse che dovessero rendersi disponibili per eventuali ulteriori fondi aggiuntivi o residuati da azioni di rinuncia o revoca, viene effettuato lo scorrimento della graduatoria in ordine a quelle istanze nella stessa ricomprese, ma non coperte dalle risorse previste nel bando.

6. La liquidazione delle istanze utilmente collocate nella graduatoria sulla base delle risorse previste sarà operata in subordine al mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi riconosciuti per l'ammissione del progetto e l'inserimento in graduatoria, ed in ogni caso in subordine all'acquisizione nel Bilancio della Regione delle risorse finanziarie di cui alla Delibera CIPE n. 100/97 e successive modificazioni, nonché di quelle di cui alla legge n.289/'02, art.74.

Art. 13

Revoche

1. Il contributo assegnato è revocato nei seguenti casi:

- presentazione di dati non veritieri;
- mancata ultimazione del progetto nei termini stabiliti per la rendicontazione degli investimenti (31 dicembre 2008);
- mancato rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt.9 punto3, punto 4, punto 5 e 12 punto 4;
- interventi realizzati in maniera difforme, in termini di costi e/o di contenuti, da quanto previsto nel progetto ammesso in graduatoria;
- concessione per lo stesso intervento di altre agevolazioni, di qualsiasi natura, previste da norme statali, regionali, comunitarie, o comunque concesse da Enti o Istituzioni pubbliche, ad eccezione di quelle consentite da fonte normativa propria;
- mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso di 3 anni previsto dal presente bando;
- realizzazione anche di un singolo intervento in misura inferiore a quella stabilita per l'assegnazione del punteggio di cui all'art.11. 2.

2. Il contributo assegnato può essere sospeso o revocato in caso di:

- mancata osservanza, per i dipendenti dell'impresa, della disciplina normativa e delle condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- mancata predisposizione di tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la tutela dell'ambiente esterno.

3. La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati di un interesse pari a 3 punti annui oltre il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo inetercorrente da tale data a quella del versamento di restituzione.

4. Fatte salve le ragioni di revoca e/o di sospensione di cui ai precedenti punti 1. e 2., il contributo assegnato può subire riduzioni di importo fino all'annullamento dello stesso in conseguenza di rendicontazioni di interventi non conformi al progetto ammesso.

Art. 14

Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'esito della della domanda di contributo sarà portato a conoscenza mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria di apposito documento contenente le informazioni sul punteggio attribuito, sulla posizione in graduatoria, sul grado di finanziabilità e sulle motivazioni relative all'eventuale esclusione.

2. Nell'ambito delle competenze concorrenti all'attuazione del presente bando,

A) i Centri di Assistenza Tecnica provvedono:

- all'acquisizione delle istanze;
- al trasferimento dei dati di istruttoria dalla sede cartacea a quella informatica;
- alla trasmissione di tutto il materiale documentale, cartaceo ed informatico, alla Regione Umbria, Servizio Commercio;

B) la Regione provvede:

- all'esame formale delle domande;
- alla elaborazione, determinazione e pubblicazione della graduatoria;
- alla liquidazione dei contributi spettanti.

3. L'Unità organizzativa, cui è attribuito il procedimento, è: Regione Umbria – Servizio Commercio, Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia. Responsabile del procedimento: dott. Enzo Santucci, Dirigente del Servizio commercio, tel. 075-5045073-Fax 075. 5045695, e-mail: uffcommercio@regione.umbria.it

4. L'avvio del procedimento avviene nel giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande, secondo le fasi ed i tempi sottoindicati:

<i>prog</i>	<i>Fase</i>	<i>Avvio</i>	<i>Composizione</i>	<i>Atto finale</i>
1	Trasferimento dati in supporto informatico	Data Scadenza bando	30 gg.	Trasmissione materiale cartaceo ed informatico alla Regione
2	Esame formale domande e predisposizione graduatoria	Data chiusura fase 1	60 gg.	Determinazione dirigenziale
3	Informazione esito esame domande	Data chiusura fase 2	20 gg.	Pubblicazione BURU
4	Liquidazione contributo spettante	Data Pubblicazione graduatoria	Entro 30 Aprile 2009.	Mandato pagamento